

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Principi fondamentali del presente Regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità, nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

ART. 2

OGGETTO E STRUMENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale dell'attività agricola, della cultura rurale e della vita sociale nelle campagne.
2. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.
3. Il Sindaco, in base alla legislazione e allo Statuto comunale vigenti, ha la facoltà di emanare ordinanze in materia di edilizia, polizia locale e igiene, a tutela della salute e della sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dal vigente Codice della Strada .

CAPO II PASCOLO - CACCIA - PESCA

ART. 3 PASCOLO DEGLI ANIMALI

1. Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 4

PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE E IN FONDI PRIVATI

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, fermo restando il potere di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.
3. Per quanto concerne il pascolo su aree di proprietà del Demanio Acque Pubbliche o su argini e sponde di canali pertinenti alla Bonifica, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 134 del R.D.L. n. 368 del 8/5/1904.
4. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, commi 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

ART. 5

ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIE DI BESTIAME

1. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie avranno cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
2. Nel transitare sulle strade, la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore a un terzo delle carreggiate, e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.
3. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 6

PASCOLO IN ORE NOTTURNE

1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 7

PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETÀ PRIVATA E COMUNALE

1. E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità sui fondi altrui, anche se non muniti di recinti o ripari.
2. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti e senza danneggiare i raccolti.

ART. 8

ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
2. Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di legge vigente, anche le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO III

ESERCIZIO DELL'APICOLTURA

ART. 9

DENUNCIA DEGLI ALVEARI

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, anche tramite le associazioni di produttori apistici, entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
2. I trasferimenti di alveari nel territorio comunale devono essere comunicati al Comune e all'Azienda U.L.S.S. almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta, e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari e il numero degli alveari.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 10

DENUNCIA DELLE MALATTIE DELLE API

1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare all'Azienda U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
- oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 11

PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi e i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati con impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
3. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:
 3. alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio della banchina stradale o ciglio scarpata);
 4. ai confini di proprietà.
4. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non e' sottoposto a misure di polizia veterinaria.
5. L'apicoltore non e' tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 4 se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremità.
6. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari. Il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'Azienda U.L.S.S..
7. Qualora vengano accertate violazioni di cui ai commi 1,2,3,4 del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
 - oblazione in via breve di € 250,00.
8. Qualora vengano accertate violazioni al comma 5 del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
 - oblazione in via breve di € 250,00.
9. Qualora vengano accertate violazioni al comma 6 del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
 - oblazione in via breve di € 250,00.

CAPO IV CASE COLONICHE

ART. 12

COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire il relativo permesso a costruire rilasciato dal responsabile dell'ufficio tecnico.
2. Le case coloniche e le loro pertinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana, che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
3. L'accertata violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente autorità giudiziaria. Qualora vengano accertate violazioni alle disposizioni del comma 2, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 13

IGIENE DELLE CASE COLONICHE

1. Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e ordine come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie, e le aree adiacenti.
2. Il responsabile del competente ufficio comunale ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
- oblazione in via breve di € 50,00.

4. Il perpetuarsi delle situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti, l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

5. Prima di procedere all'esecuzione in danno, il responsabile del competente ufficio con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui al D.Lgs. 267/2000, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare, a seconda dell'entità del lavoro da eseguire, dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

ART. 14

PREVENZIONE INCENDI

1. Le abitazioni devono essere costruite secondo le norme del Regolamento edilizio vigente.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, devono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento edilizio.

2. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26/7/65, n. 966 e al D.M. 16/2/82, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione incendi" e dovranno essere attuate le disposizioni di cui al D.M. 10/3/98.

3. Non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc., senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

4. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

5. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
- oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 15

DEPOSITI DI ESPLOSIVI E INFIAMMABILI

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18/6/1931, n. 773, dal regolamento approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31/7/34 e 12/5/37, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi e infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al DPR 28/6/55, n. 620. Dovranno altresì osservarsi le prescrizioni di legge relativamente alla detenzione di gas e petroli liquefatti per uso domestico.

3. L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 16

ACQUE PIOVANE

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio, regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente da pozzi, cisterne, ecc.

2. L'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
- oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 17

FOGNATURE

1. Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici, e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità alle leggi e ai regolamenti comunali vigenti.
2. Eventuali violazioni accertate saranno sanzionate a norma delle leggi e dei regolamenti in materia.

ART. 18 STALLE

1. Le stalle con due o più bovini ed equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle normative sanitarie e urbanistiche vigenti.
2. L'accertamento della violazione dovrà essere segnalato al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 19 CONCIMAIE

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile, posizionate lontane dai corsi d'acqua e realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene. Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.
2. Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos e le platee per la formazione di mais ceroso o pastone di mais, in quanto fonte di inconvenienti igienici.
3. Qualora l'azienda debba acquistare il letame da allevamenti esterni per la concimazione del terreno e occorra raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. L'accumulo sarà limitato al tempo strettamente necessario e finalizzato esclusivamente allo spargimento del letame per l'interramento.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 20 CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI

1. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

CAPO V FOSSI E CANALI PRIVATI

ART. 21 DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e origine, a norma dell'art. 632 del codice penale.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano a inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. E' fatto obbligo ai possessori o gestori di fossi di rimuovere prontamente alberi, tronchi, rami o altro materiale di ostruzione caduto nell'invaso, ostacolando il deflusso delle acque. E' vietato gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.
4. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al gestore e in ogni caso al proprietario del fondo, in forza della sua responsabilità oggettiva, l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di due giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo avvio della procedura per l'esecuzione in suo danno.

5. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
- oblazione in via breve di € 250,00.

ART. 22

ESPURGO DI FOSSI E CANALI

1. I proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati devono provvedere a che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue, e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.

2. Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali, al fine di assicurare il decoro delle aree stesse e in particolare nel rispetto del Codice della Strada.

3. Sono considerate alla stregua del presente articolo anche le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.

4. I fossi delle strade rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta si renda necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di bonifica competente per territorio.

5. Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, il Comune provvede a individuare e programmare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni), e procederà all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti, con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici). Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato. A tal fine il Comune con lettera raccomandata R.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta, che verrà quantificata nel preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

6. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

7. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
- oblazione in via breve di € 250,00.

ART. 23

DISTANZE PER FOSSI E CANALI

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

ART. 24

FABBRICATI, ANNESSI, RECINZIONI E URBANIZZAZIONI

1. Per quanto concerne la costruzione di fabbricati e recinzioni vengono applicate le vigenti disposizioni in materia di edificabilità. In particolare, lungo i fossi e i canali in gestione al Consorzio, le distanze minime sono di mt.5,00 dal ciglio del corso d'acqua.

2. Per quanto riguarda l'urbanizzazione di aree agricole, in attuazione del P.R.G. vigente, dove sono previste realizzazioni di strade, parcheggi e condotte per la raccolta delle acque meteoriche, prima del rilascio della concessione a urbanizzare, dovrà essere richiesto il parere idraulico in merito alle nuove previsioni di smaltimento e deflusso delle acque della zona interessata da parte del Consorzio di Bonifica competente.

ART. 25
TOMBINATURE

1. Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate previo parere favorevole dell'amministrazione Comunale, sentito il parere della C.E.C. e comunque con tubi aventi il diametro minimo di cm. 80, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di ml. 10 (dieci).
2. Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di bonifica territorialmente competente. Per i canali demaniali dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Consorzio di Bonifica competente, parere che verrà trasmesso al competente Ufficio del Genio Civile per il conforme avviso.
3. Anche per le tombinature o accessi carrai da eseguire nella fossatura privata è necessario acquisire il nulla osta idraulico del Consorzio di competenza, siano esse eseguite da privati o pubbliche amministrazioni.
4. Sono consentite tombinature nelle zone "sostanzialmente urbanizzate", come individuate nelle cartografia di P.R.G., e nei tratti di canali e/o fossi con esse confinanti, in cui sarà possibile provvedere alla tombinatura anche parziale di fossati, previo parere favorevole del competente Consorzio di Bonifica, e con completa valutazione delle portate e delle quote di scorrimento, con conseguente analitica determinazione delle sezioni idrauliche e pendenze necessarie per garantire l'adeguato smaltimento delle acque superficiali.

ART. 26
PRELIEVI DI ACQUE CORRENTI

1. Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di legge.

ART. 27

PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANEE

1. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

CAPO VI
ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

ART. 28
DISTANZE DEGLI ALBERI

1. Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Sui fossi o canali in manutenzione al Consorzio di bonifica competente, le distanze dovranno essere di mt. 5,00 dal ciglio. Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.
2. Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale, in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc. Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto o il rimboschimento dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
 - oblazione in via breve di € 250,00.

ART. 29
RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a:
 - a. tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade;
 - b. tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - c. arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica.In prossimità di incroci e curve, gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino a 1,5 metri dal ciglio stradale. Inoltre devono essere tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed è vietato gettare i rami tagliati nei canali stessi

2. I proprietari di aree in centro urbano sono tenuti a garantirne la pulizia e il decoro, effettuando almeno due volte all'anno i necessari interventi di sfalcio e/o potatura.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
4. Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti.
5. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
 - oblazione in via breve di € 250,00.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al Codice Civile.

ART. 30

ARATURA DEI TERRENI

1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali e interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità .
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 metro dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a tre metri, al fine di lasciare libera, lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e altri di manutenzione.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
 - oblazione in via breve di € 250,00.La sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.
4. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di due giorni al ripristino dello stato preesistente dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata

ART. 31

SPIGOLATURE

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente può essere rilasciato anche verbalmente.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

CAPO VII

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 32

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE - DENUNCIA OBBLIGATORIA

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:
 1. nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti e altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18/6/31, n. 987,

contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;

2. salve le disposizioni dettate dalla predetta legge e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/33 n. 1700 e modificate con R.D. 2/12/37, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
3. al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli e i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile;
4. nell'ambito della lotta alla flavescenza dorata della vite, è obbligatorio effettuare un trattamento annuo sulle forme giovanili secondo le indicazioni dal Servizio Fitosanitario Regionale che, in caso di inadempimento alle disposizioni impartite, potrà disporre misure coercitive.

ART. 33

DIVIETO DELLA VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI

1. E' vietato strappare, scavare o asportare con le radici, rizomi, bulbi o tuberi le piante protette. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.
2. E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o sementi destinate alla coltivazione. E' consentita, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente, la vendita su posti fissi durante i mercati le fiere e in ogni altra occasione.
3. La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è riservata ai raccoglitori all'uopo autorizzati limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità previste dalle leggi o regolamenti in materia. La coltivazione, la preparazione e la vendita delle piante medicinali aromatiche è consentita ai soggetti appositamente autorizzati.
4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 34

TUTELA DELLE API E DEGLI ALTRI INSETTI PRONUBI

1. Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti, salvo diverse indicazioni fornite da organismi competenti in materia fitopatologica.
2. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nella coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.

ART. 35

CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simili.
2. Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi, in aree accessibili alla popolazione o ad animali, è prevista idonea protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del responsabile del competente ufficio.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

CAPO VIII

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

ART. 36

IGIENE DELLE STALLE E SPARGIMENTO LIQUAMI

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie. E' vietato tenere il pollame nelle stalle.
 2. Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro. In occasione del trasporto, dovrà essere coperto con telone impermeabile.
 3. Al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti (art. 7, punto 1, del Dgr 26.02.92 n. 3733).
 4. Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili. I liquami dovranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro, negli orari e con le modalità di seguito stabilite:
 5. lo spargimento dei liquami su prati stabili dovrà avvenire solo ed esclusivamente dalle 21.00 alle ore 9.00 del giorno successivo; gli orari potranno essere modificati con ordinanza sindacale;
 6. divieto di spargimento di liquami zootecnici nel periodo 1/11 - 31/3 nei giorni di pioggia e per almeno un giorno dopo le precipitazioni;
 7. divieto di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua (così come previsto dal P.R.R.A.);
 8. divieto di spargimento dei liquami nelle zone agricole di tutela, di rispetto fluviale e nelle aree di escavazione, questo per impedire infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali, così come previsto dall'art. 3 - allegato D Dgr 3733/92.
5. Lo spargimento dei liquami, oltre che essere comunicato alla Provincia (art. 5 - P.R.R.A. 3733/92) dovrà essere preventivamente comunicato anche all'amministrazione comunale, così come il piano di concimazione di cui all'art. 6 del Dgr 3733/92. Il Comune, sentita l'U.S.L., potrà dare le opportune prescrizioni al fine di evitare inconvenienti igienici.
6. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
 - oblazione in via breve di € 250,00.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via.

ART. 37

ABBEVERATOI PER ANIMALI

1. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e immergervi oggetti di qualunque specie.
 2. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio di veicoli.
 3. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.
 4. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le presenti sanzioni:
- sanzione amministrativa da € 50,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve € 100,00.

ART. 38

OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo devono denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate dall'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320 e dalla circolare n. 55 del 5/6/54 dell'alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

ART. 39

ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
2. I proprietari e i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

ART. 40

SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.

CAPO IX

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ' ALTRUI

ART. 41

COLTURE AGRARIE - LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo e incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco può imporre, con ordinanza, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 42

ATTI VIETATI SULLE STRADE E SUL TERRENO

1. Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie a evitare incendi, danni di altra natura o disturbi. Qualora vengano accertate violazioni, sono applicate le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00;
 - oblazione in via breve di € 50,00.
2. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati. I proprietari di aree adiacenti a strade di uso pubblico e relative pertinenze sono tenuti a garantirne la pulizia e decoro, effettuando almeno due volte all'anno i necessari interventi di sfalcio e/o potatura.
3. Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. 1/9/1918, n. 1446 e nel Nuovo Codice della Strada.
4. Oltre agli atti previsti dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
 - il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
5. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato e alla pulizia.
E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti : bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.
6. Qualora vengano accertate violazioni al comma 5, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
- oblazione in via breve di € 250,00.

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

CAPO X SANZIONI

ART. 43

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse sono punite con le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.
3. Le violazioni possono essere conciliate all'atto della contestazione, mediante versamento da parte del trasgressore, nelle mani dell'agente accertatore, di una somma corrispondente all'oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali sia ammessa l'oblazione immediata e sia fissata la relativa misura.
In caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla L. 24/11/81 n. 689.
4. Oltre al pagamento della sanzione prevista, può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 44

MANCATA ESECUZIONE DI ORDINANZA

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con le seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 125,00 a € 500,00;
 - oblazione in via breve di € 250,00.

ART. 45

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia.
2. Il Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie in esso contemplate o che siano con esso incompatibili.
3. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, l'ammontare delle sanzioni e oblazioni previste è ridotto del 50 per cento.